

D.D.G. 630 del 18 DIC 2014

REGIONE SICILIANA



**ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO  
IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTA la L.R. n. 64 del 18 luglio 1950 - Istituzione in Sicilia dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino - e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 35 della L.R. n. 2 dell'8 febbraio 2007 relativo al riconoscimento di questo Istituto quale Ente di Ricerca della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. 8/2000, la L.R. 10/2000, la L.R. 4/2003, la L.R. 17/04 e la L.R. 19/2005;
- VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 107 del 1 ottobre 2009 e n. 3 del 22 gennaio 2010 con le quali è stato approvato il Regolamento di Organizzazione;
- VISTA la L.R. n. 25 del 24 novembre 2011;
- VISTA la deliberazione n.2 del Commissario Straordinario dell'Ente con la quale il dott. Lucio G. Monte viene nominato Direttore Generale dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio approvata dall'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari con nota n. 20060 del 17.6.2013 ;
- VISTE le linee guida dell'Istituto per la gestione e l'aggiornamento del sito Istituzionale.
- TENUTO CONTO delle disposizioni del CAD ed in particolare dell'art. 12 comma 5-bis: *“Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati”*
- CONSIDERATA l'opportunità di estendere l'offerta dei servizi istituzionali via WEB, nelle more dell'adozione del PITRE da parte della Regione Siciliana., anche in applicazione di quanto in ultimo disposto dall'art. 24 c.3 bis del D.L 90/2014.
- RITENUTO pertanto di adeguare il contenuto del sito istituzionale in ordine alle attività promozionali rendendo disponibile la documentazione che regola la partecipazione agli eventi, nonché consentendo l'accesso ai servizi tramite la piattaforma Full Service di cui al DDG 4/2012
- RITENUTO di dover aggiornare le “Norme e condizioni di partecipazione alle mostre ed alle fiere organizzate dall'IRVO” suo tempo adottate e di dover adeguare la relativa modulistica.

DECRETA

- Art.1) Approvare le nuove “NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLE MOSTRE, ALLE FIERE ED AGLI ALTRI EVENTI PROMOZIONALI ORGANIZZATI DALL'IRVO”, allegate e facenti parte integrante del presente provvedimento.
- Art.2) Pubblicare il presente DDG e la collegata modulistica sul sito internet dell'Istituto ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla pubblicità ed alla trasparenza per le P.A., ed anche al fine di consentire l'accessibilità alle procedure tramite il portale Full Service.

Il Direttore Generale  
Dr. Lucio G. Monte

NORME E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLE MOSTRE, ALLE FIERE ED AGLI ALTRI EVENTI PROMOZIONALI ORGANIZZATI DALL'IRVO (DDG n. del )

**1) Domanda di ammissione, inoltre delle stesse e ammissione delle ditte**

Per domanda di ammissione si intende la richiesta relativa alla singola manifestazione redatta sul modulo predisposto dall'Istituto, disponibile sul sito internet [www.irvos.it](http://www.irvos.it) - sez. *Fiere e internalizzazione* ovvero *Amministrazione Trasparente* -, compilato in ogni sua parte e riportante la specifica indicazione dell'evento.

Le domande dovranno pervenire all'IRVO entro la data stabilita, complete di tutti gli elementi richiesti dalla circolare (autodichiarazione, ricevuta di versamento dell'acconto).

L'invio potrà essere effettuato via PEC (vedi alla voce contatti sul sito istituzionale) o attraverso mail o fax, secondo le indicazioni della specifica circolare.

Per gli aderenti al Full Service, la domanda potrà essere inoltrata via WEB, utilizzando il link predisposto sulla pagina del sito istituzionale relativa all'evento, o accedendo direttamente al portale dei servizi F.S.

L'IRVO si riserva di non tenere alcun conto delle domande che non perverranno entro il termine prescritto e/o che perverranno non complete di tutti gli elementi richiesti o non compilate secondo le modalità prescritte.

Non verranno prese in considerazione le richieste di quelle ditte che risultano essere debentrici dell'IRVO per mancato pagamento delle quote a loro carico relative alla partecipazione ad altri eventi.

L'IRVO si riserva inoltre il diritto di non ammettere quelle ditte che in precedenti iniziative promozionali non si siano attenute alle istruzioni e/o abbiano assunto un comportamento tale da arrecare pregiudizio alle iniziative o al buon nome dell'Istituto.

Al fine di garantire la migliore riuscita dell'evento in armonia con le proprie finalità istituzionali, l'IRVO consentirà o meno la partecipazione in base alle aree ed agli stand disponibili per la singola manifestazione, valutando in primo luogo le esigenze di carattere generale, tecnico e di rappresentatività dei vari settori merceologico/territoriali/produttivi, e tenendo successivamente conto della preferenza accordata agli utenti del "Full Service". In alternativa si riserva il diritto di considerare l'ordine cronologico d'arrivo delle istanze.

**2) Prestazioni comprese ed escluse nella quota di partecipazione**

La quota di partecipazione - ove prevista e nella misura stabilita a carico dell'espositore dalla specifica circolare - a titolo forfettario e a fondo perduto generalmente comprende:

1. l'area espositiva,
2. l'allestimento generale del padiglione o dello stand e le necessarie attrezzature degli stand in rapporto alle esigenze espositive dei vari prodotti.
3. le tabelle uniformi che verranno predisposte e applicate a cura dell'IRVO, con il nominativo della ditta partecipante,
4. i servizi di illuminazione, pulizia e assistenza generale.

Si provvederà inoltre ad inserire il nominativo di ogni espositore nel catalogo ufficiale dell'evento, ove previsto, salvo impedimenti indipendenti dalla volontà dell'IRVO.

Nella stessa quota è compresa la propaganda generale che sarà predisposta in occasione dell'attività.

Ogni espositore, o il suo rappresentante, agente o incaricato, avrà diritto ad una tessera per l'ingresso gratuito per le manifestazioni fieristiche qualora l'IRVO ottenga detta facilitazione dai singoli enti fiera, e nei limiti di quanto sarà messo a disposizione dell'IRVO stesso.

La quota di partecipazione non comprende i particolari specifici lavori, installazioni, decorazioni o arredamenti che l'espositore - previa comunque espressa autorizzazione dell'IRVO - intenda effettuare nell'ambito del proprio stand.

### **3) Natura, qualità e quantità dei prodotti da esporre**

Considerato il carattere di rappresentatività che vengono ad assumere le mostre e le fiere organizzate dall'IRVO, ogni richiedente è impegnato ad esporre i propri campionari in qualità, varietà e quantità tali da consentire, a giudizio dell'IRVO, un'ottima presentazione.

L'IRVO si riserva di non fare esporre o di far rimuovere i prodotti che a suo insindacabile giudizio non rispondessero ai requisiti suddetti o che non fossero comunque ritenuti idonei, per qualsiasi motivo, a figurare nella mostra.

L'eventuale funzionamento di impianti, macchine, apparecchi, etc. di qualsivoglia genere non facenti parte del corredo fornito dall'Istituto, dovrà essere autorizzato in via preventiva dall'IRVO che potrà negare detta autorizzazione qualora non ritenga opportuno, per qualsiasi motivo, il funzionamento stesso.

### **4) Termine per l'approntamento stand ed eventuali modifiche delle attrezzature esistenti**

L'espositore o il suo incaricato dovrà essere presente in loco almeno un giorno prima dell'apertura della mostra\fiera, salvo indicazione diversa comunicata dall'IRVO, per poter procedere immediatamente all'apertura del proprio materiale nonché alla sistemazione dei campionari, sì che l'esposizione possa venire debitamente completata in tempo utile.

In caso contrario l'IRVO si riserva la facoltà o di far procedere all'apertura dei colli ed all'esposizione del campionario a rischio e spese dell'espositore o di utilizzare lo stand già a disposizione dell'espositore come meglio crederà, considerando l'espositore stesso rinunciatario a tutti gli effetti.

In tale evenienza i colli pervenuti in fiera potranno essere rimessi e consegnati, a spese e rischio dell'espositore, allo spedizioniere incaricato dall'IRVO.

Non sono ammesse, senza espressa autorizzazione del funzionario dell'IRVO presente sul posto, aggiunte, integrazioni, sostituzioni o comunque modifiche alle attrezzature esistenti.

Ove ciò si verificasse l'IRVO ha la facoltà di procedere al ripristino delle attrezzature a spese e rischio dell'espositore.

In tutti i casi sopra indicati l'IRVO non assume responsabilità di nessuna natura, né l'espositore avrà diritto a rimborsi, indennizzi etc. e non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'IRVO.

### **5) Vendite dirette e assaggi**

E' espressamente proibita negli eventi organizzati dall'IRVO la vendita diretta al pubblico. L'espositore che non si atterrà a questa disposizione sarà escluso dall'evento ed il suo stand sarà chiuso.

Sono consentite, invece, salvo disposizioni contrarie dell'amministrazione della fiera o del funzionario dell'IRVO sul posto, e comunque con l'osservanza delle norme eventualmente vigenti in materia, assaggi, degustazioni o campionatura, a titolo gratuito.

#### **6) Spedizione delle Merci**

Per ogni evento saranno comunicate le istruzioni relative alla spedizione delle merci nonché, eventualmente, il nominativo dello spedizioniere del quale l'IRVO si serve per le sue occorrenze ed al quale le aziende potranno appoggiarsi per le operazioni di invio.

#### **7) Chiusura della mostra**

A fine evento l'espositore o il suo rappresentante, agente o incaricato dovrà curare lo smontaggio, il re-imballaggio e il ritiro delle merci esposte. L'IRVO non assume alcuna responsabilità al riguardo.

#### **8) Condizioni generali**

Qualora per qualsiasi motivo l'evento non venisse realizzato ovvero la ditta non venisse ammessa, questa avrà diritto esclusivamente al rimborso di quanto eventualmente già versato all'IRVO.

In caso di mancato pagamento della quota di partecipazione entro il termine che verrà di volta in volta stabilito, la ditta verrà considerata rinunciataria a tutti gli effetti.

In caso di rinuncia della ditta, per qualsiasi motivo, dopo l'avvenuta ammissione alla manifestazione o dopo il pagamento della quota di partecipazione, quest'ultima sarà in ogni caso dovuta all'IRVO.

L'IRVO, pur tenendo conto delle richieste degli interessati, si riserva il diritto di apportare, in ogni momento, le variazioni nelle modalità di partecipazione o negli allestimenti che si rendessero necessarie in ordine alle concrete esigenze di carattere organizzativo, tecnico o merceologico.

L'IRVO si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti, anche non previsti dalla presente normativa, comunque ritenuti necessari per la migliore riuscita della manifestazione ed il buon andamento della stessa.

Per qualunque modifica l'Istituto ritenesse utile ed opportuno adottare, in rapporto alle condizioni di partecipazione ai sensi dei commi precedenti, l'espositore o chi per esso non potrà in alcun caso richiedere indennizzi e/o rimborsi né, in generale ed a qualsiasi titolo formulare richieste di risarcimento all'IRVO.

#### **9) Applicazione**

La presente normativa, che è pubblicata sul sito internet [www.irvos.it](http://www.irvos.it) unitamente a tutta la modulistica necessaria per la presentazione delle istanze di partecipazione, ha carattere generale e si applica a tutti gli eventi organizzati dall'Istituto, salvo le precisazioni o le diverse indicazioni prescritte dalle specifiche circolari richiamate all'articolo 1, che pertanto sono da ritenersi eventualmente prevalenti.

Il Direttore Generale

Dr. Lucio G. Monte

